

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Edilizia Italia a r.l.», con sede in Cancellara, costituita per rogito notaio dott. Domenico R. Zotta in data 14 ottobre 1975, registro società n. 1243 del tribunale di Potenza.

Potenza, 20 novembre 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A10068

DECRETO 27 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Cadidavid», in Cadidavid.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - commissione centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consulto di Cadidavid», con sede in Cadidavid, costituita per rogito notaio Cesi Umberto in data 17 gennaio 1947, repertorio n. 9109, registro società n. 2513, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 368/24898.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
all'ufficio imposte dirette;
al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 27 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A10069

DECRETO 27 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Frutticoltori di Lugagnano», in Lugagnano di Sona.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - commissione centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Frutticoltori di Lugagnano», con sede in Lugagnano di Sona, costituita per rogito notaio Cracco Giordano in data 21 aprile 1960, rep. n. 946135, registro società n. 4393, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 727/67651.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 27 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A10070

DECRETO 27 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli associati», in Sommacampagna.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - commissione centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Produttori agricoli associati», con sede in Sommacampagna, costituita per rogito notaio Bernardelli B. in data 13 giugno 1964, registro società n. 5260, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 720/87840.

Copia del presente provvedimento è inviata:

- al legale rappresentante della società cooperativa;
- al presidente del collegio sindacale;
- al tribunale di Verona;
- alla prefettura di Verona;
- all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
- all'ufficio imposte dirette;
- al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 27 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A10071

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 ottobre 1997.

Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada;

Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Considerato che l'art. 345 del regolamento, come modificato dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, prevede che in sede di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità deve essere disposto che al valore di velocità rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h;

Considerato che negli anni scorsi sono state approvate solo apparecchiature con tolleranze strumentali inferiori al 5%;

Visti i pareri n. 85 e n. 201 espressi dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle adunanze rispettivamente in data 17 maggio 1995 e 19 giugno 1996 circa la opportunità di eseguire la verifica delle apparecchiature approvate nel corso degli anni trascorsi valutando anche la possibilità di revocare approvazioni di apparecchiature tecnologicamente superate;

Attesa la necessità di uniformare i comportamenti degli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature di che trattasi e dei costruttori delle stesse apparecchiature, nonché attuare quanto espresso nei citati pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Nell'impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale».

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate. I costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 devono avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici, almeno tre mesi prima del 1° giugno 1998, seguendo la procedura prevista all'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Dispositivi la cui approvazione è revocata non possono più essere impiegati per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.

Art. 3.

Le approvazioni di apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio. Per la